

Visto l'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha introdotto diverse disposizioni relative all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ed alla loro assegnazione mediante concorso straordinario da bandirsi da parte delle Regioni;

Rilevato che il su citato articolo 11 del DL n. 1/2012 dispone, in particolare:

- al comma 1, che al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche per una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, a modifica delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, il numero delle autorizzazioni è stabilito in una farmacia ogni 3.300 abitanti con la facoltà dell'apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione risulti eccedente in misura del 50 per cento rispetto al predetto parametro;
- sempre al comma 1, che spetta ai comuni, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie risultanti dall'applicazione del suddetto parametro, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e tenendo conto dell'esigenza di garantire il servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
- al comma 2, che *"Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- al comma 9, che *"Qualora il Comune non provveda a comunicare alla regione (...) l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine (...) la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni (...)"*;

Rilevato, altresì, che l'art. 11, comma 3, del citato DL n. 1/2012 prevede che *"(...) Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. (...)"*;

Atteso, quindi, che per effetto della su richiamata disposizione occorre, sulla base delle individuazioni effettuate dai comuni, provvedere all'espletamento del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche che risultano disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli – Venezia Giulia;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6075/SPS/FARM, del 28.03.2012, la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali ha invitato i comuni ad attivarsi al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa introdotta dal citato art. 11 del DL n. 1/2012 nei tempi e nei modi ivi stabiliti;
- con nota prot. n. 7215 SPS/FARM, del 13.04.2012, la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, ad integrazione della suddetta nota, ha chiarito che, con riferimento all'eccedenza del 50 per cento del parametro di popolazione, il citato art. 11, comma 1, del DL n. 1/2012 consente

- e non impone l'apertura di una nuova sede farmaceutica lasciando alle valutazioni discrezionali dei comuni la scelta se istituire la sede farmaceutica;
- in riscontro alle suddette note sono pervenuti alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali i provvedimenti comunali di individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio in conformità ai nuovi criteri di cui all'art. 11 del DL n. 1/2012, i quali sono conservati agli atti della Direzione medesima;
 - con nota prot. n. 18102 /SPS/FARM, del 29/10/2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha chiesto alle Aziende per i servizi sanitari della Regione, cui erano attribuiti, prima delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 11, del DL n. 1/2012, i compiti relativi alla formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, di comunicare l'esistenza di eventuali sedi vacanti che possono essere messe a concorso in conformità all'art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012, nonché di fornire ulteriori informazioni necessarie allo svolgimento del concorso medesimo;
 - le Aziende per i servizi sanitari interpellate hanno riscontrato la suddetta richiesta, nell'ordine, con le note prot. n. 47378, del 29.10.2012, prot. n. 36579, del 30.10.2012, prot. n. 33010, del 29.10.2012, prot. n. 86879, del 6.11.2012, prot. n. 32343, del 6.11.2012, n. 56647, del 5.11.2012;

Rilevato, in relazione alle sedi farmaceutiche facoltative individuate dai comuni, che:

- non è stata accolta, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle sedi da assegnarsi con il concorso straordinario, l'individuazione della nuova sede farmaceutica facoltativa del comune di Povoletto in quanto tardiva, come comunicato con nota prot. n. 18537, del 5/11/2012, della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- parimenti non è stato possibile accogliere la proposta pervenuta dal comune di Duino – Aurisina, in quanto recante un generico rinvio a diverse frazioni del territorio comunale senza l'effettiva individuazione della sede in cui collocare la nuova farmacia, e che trattandosi di sede facoltativa non soccorre l'intervento sostitutivo della Regione ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DL n. 1/2012, come comunicato con nota prot. n. 18536, del 5/11/2012;
- si è tenuto conto, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle sedi da assegnarsi con il concorso straordinario, della sede di Pieris individuata dal comune di San Canzian d'Isonzo con il provvedimento n. 37/2012, e non della successiva proposta di aggiungere la frazione di Begliano, inoltrata oltre il termine di cui all'art. 11, comma 2, del DL n. 1/2012, come comunicato con nota prot. n. 18538, del 5/11/2012;

Precisato, con riferimento alle sedi farmaceutiche da istituirsi obbligatoriamente ai sensi del criterio della popolazione ridefinito dal citato art. 11, comma 1, del DL n. 1/2012, che si sono accolte tutte le individuazioni effettuate dai comuni, ivi comprese quelle non tempestive trattandosi di sedi la cui istituzione è necessaria e per le quali, in carenza di individuazione, opera l'intervento sostitutivo regionale di cui all'art. 11, comma 9, del DL n. 1/2012;

Rilevato, con riferimento al comune di Ronchi dei Legionari, in particolare, che:

- il suddetto comune con deliberazione n. 75, del 23.4.2012, ha individuato le nuove sedi farmaceutiche nella zona aeroportuale nonché nel centro commerciale ubicato nel territorio comunale;
- sulla base dei dati della popolazione il comune in parola deve istituire, ai sensi della normativa di cui al citato art. 11, del DL n. 1/2012, obbligatoriamente una sede farmaceutica con facoltà di istituire una seconda sede, essendo la popolazione eccedente in misura superiore al 50 per cento rispetto al parametro di 1/3.300;

- l'art. 1 bis della l. n. 475/1968, aggiunto dall'art. 11, del DL n. 1/2012, dispone che: *"In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:*
 - a) *nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale (. . .);*
 - b) *nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore 10.000 metri quadrati (. . .)";*
- con nota prot. n. 18539, del 5.11.2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato al comune di non poter tener conto ai fini dell'inserimento nell'elenco delle sedi da assegnarsi con il concorso straordinario, delle individuazioni effettuate in quanto spettanti alla Regione;
- con la suddetta nota si è, altresì, comunicato che è necessario provvedere ad una nuova individuazione della sede obbligatoria che, stante il decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 11, comma 2, del DL n. 1/2012, spetta all'intervento sostitutivo regionale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DL n. 1/2012, assegnando termine al comune per effettuare una nuova scelta;
- scaduto il termine assegnato per la nuova individuazione con nota prot. n. 20217, del 28.11.2012, si è chiesto all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", competente per territorio, di identificare per conto dell'Amministrazione regionale la zona nella quale collocare la nuova sede farmaceutica;
- nella medesima data, tuttavia, il comune di Ronchi dei Legionari ha trasmesso la nuova deliberazione adottata in relazione alla sede farmaceutica confermando le sedi originariamente individuate e, in subordine, individuando due nuove sedi nel rione di Selz – via San Lorenzo e lungo la via Redipuglia;
- con nota prot. n. 20617, del 4.12.2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" nonché all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia il provvedimento adottato dal comune di Ronchi dei Legionari invitandoli ad esprimere il parere di propria competenza, indicando in quale dei due luoghi individuati dal comune medesimo vada collocata la sede farmaceutica;
- con nota del 5.12.2012 il comune di Ronchi dei Legionari ha risposto alla suddetta nota prot. n. 20617, del 4.12.2012;
- con note, rispettivamente, prot. n. 41953, dell'11.12.2012, e prot. n. 530, dell'11.12.2012, l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Gorizia hanno inviato i pareri di competenza concordando che la nuova sede farmaceutica del comune di Ronchi dei Legionari sia collocata nel rione di Selz fino a via San Lorenzo;

Preso atto che:

- il comune di Ronchi dei Legionari nel confermare le individuazioni precedentemente effettuate con la citata deliberazione n. 75/2012, rileva che la disposizione di cui all'art. 1 bis della l. n. 475/1968, introdotto dall'art. 11, del DL n. 1/2012, non impedisce agli enti locali di localizzare le sedi farmaceutiche nelle zone indicate nell'art. 1 bis medesimo;
- il parere reso dal Ministero della salute prot. n. 6999, del 12.9.2012, citato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nella propria corrispondenza non è idoneo a supportare la tesi regionale riguardando diversa problematica;
- il predetto comune rileva, inoltre, che nel caso di specie non vi è stata inerzia da parte del comune medesimo e che, quindi, non sussistono le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo il quale sarebbe dovuto intervenire nel termine di sessanta giorni;
- in ogni caso non è condivisibile, da parte del comune, l'individuazione in via

sostitutiva della sola sede da istituirsi obbligatoriamente e non di quella facoltativa;

Considerato che:

- il dettato normativo del citato art. 1 bis della l. 475/1968 attribuisce chiaramente alle Regioni il potere di istituire, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base ai nuovi criteri, ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, sedi farmaceutiche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali, nonché nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
- la competenza regionale trova conferma anche nel su citato parere ministeriale, il quale, benché si soffermi, in particolare, sul limite del 5 per cento delle sedi che è riferito al totale delle sedi farmaceutiche della regione, rileva che il riferimento al numero complessivo delle sedi si spiega con il fatto che *“il predetto articolo 1-bis, in deroga a quanto previsto per l’istituzione delle sedi ordinarie, attribuisca proprio alla regione o provincia autonoma la decisione di istituire una farmacia sulla base degli specifici criteri previsti dallo stesso articolo.”*;
- pur essendo la citata deliberazione del comune n. 75/2012 adottata entro il termine previsto, tuttavia, della stessa non si è potuto tener conto atteso che la scelta di localizzare le due sedi farmaceutiche presso la stazione aeroportuale e il centro commerciale è intervenuta in carenza della relativa competenza, con la conseguenza che l’intervento in via sostitutiva non può configurarsi quale potere di sindacato sulle scelte del comune;
- stante la non corretta individuazione da parte del comune e, quindi, in mancanza delle nuove sedi disponibili nella tempistica prevista supplisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 9, del DL n. 1/2012 il cui termine di 60 giorni non è qualificato come perentorio;
- in considerazione del fatto che ai sensi della normativa introdotta dall’art. 11, del DL n. 1/2012 la scelta della collocazione della sede farmaceutica è connessa alle esigenze locali del territorio, si è invitato il comune ad effettuare una nuova individuazione;
- non è possibile accogliere la richiesta del comune di inserire a concorso anche la seconda sede, la cui scelta è facoltativa ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DL n. 1/2012, poiché un tanto comporterebbe un pregiudizio al rispetto della par condicio tra le amministrazioni comunali che nell’individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili hanno adottato i relativi provvedimenti entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 11, comma 2, del DL n. 1/2012;
- il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 11, comma 2, del DL n. 1/2012, risponde all’esigenza di certezza connessa allo svolgimento della procedura concorsuale ed agli adempimenti relativi mentre, diversamente, sarebbe consentita una sorta di libertà temporale per i comuni di individuare le proprie sedi condizionando negativamente la procedura concorsuale anche sotto il profilo organizzatorio;

Ritenuto, pertanto, di individuare la nuova sede farmaceutica del comune di Ronchi dei Legionari nella rione di Selz fino a via San Lorenzo tenendo conto dei concordi pareri dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” e dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Gorizia;

Dato atto, quindi, che:

- il numero delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e quelle vacanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, con l’indicazione delle zone relative alla loro collocazione, che risultano disponibili per il privato esercizio e il cui conferimento è effettuato con il concorso straordinario regionale per soli titoli ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012, è riportato nell’allegato 1 al presente

- provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- le sedi complessivamente disponibili e messe a concorso sono 49, di cui 43 di nuova istituzione e 6 vacanti come descritte nel suddetto allegato 1 alla presente deliberazione;

Precisato che il suddetto elenco delle sedi farmaceutiche disponibili messe a concorso è, altresì, allegato al bando del concorso straordinario per la copertura delle sedi medesime;

Precisato, inoltre, con riferimento alle sedi farmaceutiche di cui al suddetto allegato 1, che sono fatte salve eventuali variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale;

Visto, con riferimento all'espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012, l'art. 23, comma 12 septiesdecies, del decreto legge 6/7/2012, n. 95 laddove dispone che *"Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche (...) nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse Regioni e Province autonome e dei candidati"*;

Dato atto che:

- nell'ambito delle riunioni del gruppo di coordinamento regionale della farmaceutica è stato discusso e predisposto uno schema di bando di concorso funzionale alla realizzazione della piattaforma tecnologica ed applicativa unica da parte del Ministero della salute ai sensi del su citato art. 23, comma 12 septiesdecies, del DL n. 95/2012;
- il Ministero della salute ha realizzato la su citata piattaforma nazionale unica per il supporto allo svolgimento dei concorsi regionali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del DL n. 1/2012 sulla base dei criteri e dei requisiti definiti dal gruppo di coordinamento regionale della farmaceutica e condivisi da tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- sono stati, altresì, tenuti presso il Ministero della salute degli incontri formativi sull'utilizzo della piattaforma in parola;
- detta piattaforma è già avviata ed operativa;

Considerato che la realizzazione della su citata piattaforma unica ai sensi art. 23, comma 12 septiesdecies, del DL n. 95/2012, risponde alla finalità di:

- assicurare l'interscambio delle informazioni e la razionalizzazione della spesa informatica;
- facilitare l'inserimento a sistema delle candidature per una o al più due regioni ed attivare i relativi controlli automatici bloccanti legati all'invio di ulteriori candidature;
- agevolare l'omogeneità del trattamento e dello svolgimento delle procedure concorsuali regionali;

Rilevato che le funzionalità della suddetta piattaforma unica consentono, in particolare, la diffusione del bando, la presentazione delle domande di partecipazione e la gestione delle medesime, la predisposizione della graduatoria nonché la scelta delle sedi sulla base della graduatoria, nonché la gestione delle assegnazioni e delle rinunce alle sedi assegnate;

Considerato, ai sensi di quanto innanzi esposto, che:

- per lo svolgimento del concorso straordinario le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad avvalersi delle funzionalità della su citata piattaforma ministeriale per il supporto allo svolgimento dei concorsi regionali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del DL n. 1/2012,

ferma restando la competenza regionale nell'organizzazione del concorso e nella vigilanza sul corretto svolgimento dello stesso, nonché nella nomina della commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria;

- conseguentemente i singoli bandi di concorso regionali tengono conto delle funzionalità previste dalla piattaforma unica ministeriale al fine di armonizzare le procedure concorsuali, atteso che la presentazione delle domande di partecipazione con relativi requisiti è uguale per tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto, quindi, in relazione allo svolgimento del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del DL n. 1/2012 di avvalersi delle funzionalità della citata piattaforma ministeriale;

Precisato, quindi, che:

- la partecipazione al concorso da parte dei candidati avviene con modalità web tramite la piattaforma ministeriale e che ai fini della presentazione della domanda nonché delle comunicazioni e degli adempimenti connessi all'espletamento del presente concorso è necessario che il candidato disponga obbligatoriamente di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC);
- ai fini della registrazione delle domande sarà utilizzato il sistema di protocollazione rilasciato dalla piattaforma informatica, univoco nella regione, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR n. 445/2000;

Rilevato, in relazione ai requisiti nonché alle modalità per la partecipazione al concorso straordinario, che si applicano, come stabilito all'art. 11, comma 4, del DL n. 1/2012 le disposizioni recate dal medesimo art. 11 nonché, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche;

Rilevato, inoltre, che ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del DL n. 1/2012 il concorso straordinario è indetto per soli titoli ed è diretto alla formazione di una graduatoria unica regionale valida per due anni dalla data della sua pubblicazione;

Ravvisata, per quanto innanzi rappresentato, la necessità di procedere all'espletamento del concorso straordinario regionale per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti, nonché di quelle eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori in attuazione delle disposizioni normative di cui al citato art. 11 del DL n. 1/2012;

Ritenuto, quindi, di:

- prendere atto che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012 nella Regione Friuli – Venezia Giulia risultano disponibili per il privato esercizio complessivamente 49 sedi farmaceutiche come riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- bandire, conseguentemente, il concorso straordinario per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica nella Regione Friuli Venezia Giulia da utilizzarsi per l'assegnazione delle suddette sedi farmaceutiche nonché di quelle eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori ai sensi dell'art. 11, comma 6, del DL n. 1/2012;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:

- allegato 2: testo del bando del concorso straordinario unitamente ai suoi allegati;
- allegato 3: avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

Precisato, infine, che:

- il testo del bando unitamente ai suoi allegati verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 18.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia;
- con successivo provvedimento sarà costituita la commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DL n. 1/2012 nonché delle disposizioni di cui al DPCM 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico);
- la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali cura gli adempimenti inerenti alla procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Friuli – Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012, che nella Regione Friuli – Venezia Giulia risultano disponibili per il privato esercizio complessivamente 49 sedi farmaceutiche come riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DL n. 1/2012, la sede farmaceutica per il comune di Ronchi dei Legionari nel rione Selz fino alla via San Lorenzo.
3. Di precisare che sono fatte salve eventuali variazioni che dovessero intervenire per effetto di provvedimenti assunti in sede giurisdizionale connessi a pendenze o proposizioni di ricorsi giurisdizionali, anche non notificati all'Amministrazione regionale.
4. Di bandire, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012, il concorso straordinario per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica nella Regione Friuli Venezia Giulia da utilizzarsi per l'assegnazione delle suddette sedi farmaceutiche nonché di quelle eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori.
5. Di approvare, conseguentemente, i seguenti documenti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:
 - allegato 2: testo del bando del concorso straordinario unitamente ai suoi allegati;
 - allegato 3: avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Di stabilire che il testo del bando unitamente ai suoi allegati verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Di precisare che il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 18.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia.
8. Di precisare, altresì, che la partecipazione al concorso da parte dei candidati avviene con modalità web tramite la piattaforma ministeriale e che ai fini della presentazione della domanda nonché delle comunicazioni e degli adempimenti connessi all'espletamento del presente concorso è necessario che il candidato disponga obbligatoriamente di un indirizzo personale di posta elettronica

certificata (PEC).

- 9.** Di precisare, inoltre, che ai fini della registrazione delle domande sarà utilizzato il sistema di protocollazione rilasciato dalla piattaforma informatica, univoco nella regione, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR n. 445/2000.
- 10.** Di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DL n. 1/2012 nonché delle disposizioni di cui al DPCM 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico).
- 11.** Di precisare, infine, che la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali cura gli adempimenti inerenti alla procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Friuli – Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE